

D.M. 31 marzo 2006.

Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 86.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed introduce il nuovo apparato digitale;

Vista la direttiva n. 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;

Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto 12 luglio 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministero dell'interno e d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1988, n. 88/599/CEE, sulle procedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85, che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorità competente ad effettuare i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto sull'osservanza dell'orario di lavoro al fine della tutela psicofisica del lavoratore;

Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361, del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto del 23 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo alle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del *decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361*;

Decreta:

1. Obbligo di trasferimento e di conservazione dei dati dell'apparecchio di controllo da parte delle imprese di trasporto.

Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente, secondo le modalità previste dall'allegato 1B del *regolamento (CE) n. 1360/2002*, deve essere eseguita dalle imprese di trasporto al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilità e la conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di salvataggio.

I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorità di controllo.

I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica, come previsto dall'allegato 1/B del *regolamento (CE) n. 1360/2002*.

In particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di controllo digitale devono essere trasferiti entro e non oltre tre mesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono essere trasferiti entro e non oltre tre settimane.

Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:

1) **dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo;**

2) **dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo.**

L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodo previsto dalla normativa vigente, tutte le registrazioni relative ai suddetti dati.

2. *Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti.*

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore della vigente disciplina in materia di orario di lavoro nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie, di istruire il conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso dello stesso.

I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi di guida e di riposo previsti dalla normativa comunitaria e al corretto uso dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale.